

Il Consiglio di stato si allinea all'Ue

## Decoro fuori dalla tariffa

DI ANDREA MASCOLINI

**L**il professionista che offre un corrispettivo molto ridotto non è sanzionabile dall'ordine professionale sotto il profilo deontologico per violazione del decoro professionale, elemento che non può essere rapportato all'entità della tariffa; il cliente è già tutelato da altri strumenti civilistici (concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette, anomalia delle offerte negli appalti pubblici) che non richiedono interventi dell'ordine professionale.

È quanto afferma il Consiglio di stato con la sentenza del 22 gennaio 2015, n. 238, nella quale ha ritenuto il parametro del decoro professionale inidoneo ad essere utilizzato ai fini della verifica di congruità dei compensi professionali. La sentenza, avente ad oggetto una vicenda in cui l'Antitrust aveva irrogato una sanzione al Consiglio nazionale dei geologi per non avere eliminato dal codice deontologico il parametro del decoro professionale quale criterio di determinazione del compenso del professionista. La pronuncia giunge alla fine di un complesso e articolato contenzioso per il quale la Corte di giustizia europea

(sentenza 18 luglio 2013, C-136/12) aveva rinviato al giudice nazionale il compito di valutare se l'esistenza del criterio relativo alla dignità della professione potesse essere considerata necessaria al conseguimento di un obiettivo legittimo, come quello collegato alle garanzie accordate ai consumatori finali dei servizi.

Il Consiglio di stato ha negato che tale esigenza assuma rilievo e in particolare ha sostenuto che le regole dettate dal Consiglio nazionale dei geologi, secondo cui a garanzia della qualità delle prestazioni il geologo deve sempre commisurare il compenso al decoro professionale, «siano restrittive della concorrenza e non possano essere considerate necessarie al perseguimento di legittimi obiettivi collegati alla tutela del consumatore».

Per i giudici di palazzo Spada prevedere un obbligo di commisurare il compenso al decoro professionale (peraltro anche sanzionabile disciplinarmente in caso di violazione) significherebbe reintrodurre in modo surrettizio i minimi tariffari, eludendo così l'abolizione degli stessi disposta dal legislatore del 2006 (legge n. 223).

—© Riproduzione riservata—

